



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 201 del **05 AGO, 2024**

Oggetto: Convenzione per la delega di pagamento relativa a contratti di finanziamento ai dipendenti dell'ARNAS Garibaldi e Banca Popolare Pugliese - Società Cooperativa per Azioni.

Proposta n. 64 del 05/08/2024

SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE

L'Istruttore
Dott.ssa Marta Bruno

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Aurelia Scibilia

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Ersilia Riggi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott.ssa Antonella Cinarda** adottato la seguente deliberazione

Il Dirigente Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss. mm.ii;

Visti gli art. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5/01/1950 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 895 del 28/07/1950 e ss.mm.ii. (nuovo regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico);

Visto l'art. 2 della Legge n. 108/1996 e il Decreto Legge n. 70/2011;

Viste altresì le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 21/RGS del 03 giugno 2005, n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20/10/2011, n. 38/RGS del 21/12/2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 17/01/2017, in materia di trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento;

Considerato che il dipendente pubblico al ricorrere di determinati presupposti, può avvalersi dell'Istituto della delegazione di pagamento per corrispondere le somme dovute al proprio creditore in virtù degli obblighi assunti con lo stesso, a seguito della stipula di un contratto di assicurazione o di un contratto di finanziamento, mediante trattenuta mensile sulla propria busta paga;

Vista la richiesta di stipula della Convenzione per delegazioni di pagamento relativa ai contratti di finanziamento avanzata con nota prot. n. 12490 dell'11/07/2024 da Banca Popolare Pugliese – Società Cooperativa per Azioni con allegata la relativa documentazione e lo schema di convezione triennale sottoscritto dal Direttore Commerciale – Procuratore Speciale;

Viste le richieste inoltrate dai dipendenti di questa Azienda relative alle autorizzazioni per la concessione delle delegazioni di pagamento al predetto Istituto di credito;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Propone

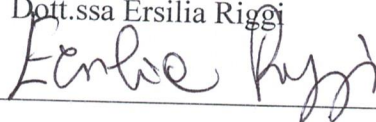
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la Convenzione (Allegato A) tra l'ARNAS Garibaldi e l'istituto di credito Banca Popolare Pugliese – Società Cooperativa per Azioni per le delegazioni di pagamento da parte

- dei dipendenti relativamente a contratti di finanziamento, allegata al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la durata della predetta Convenzione sarà triennale a far data dall'adozione del presente atto deliberativo;
 3. di dare atto che dal presente atto non discendono oneri aggiuntivi a carico del bilancio Aziendale;
 4. Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione stante la necessità di porre in essere gli adempimenti consequenziali.

Il Dirigente Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Dott.ssa Ersilia Riggi



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

DELIBERA

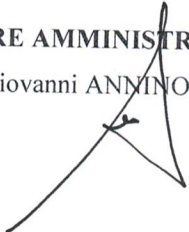
di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

1. di approvare la Convenzione (Allegato 1) tra l'ARNAS Garibaldi e l'istituto di credito Banca Popolare Pugliese – Società Cooperativa per Azioni per le delegazioni di pagamento da parte dei dipendenti relativamente a contratti di finanziamento, allegata al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la durata della predetta Convenzione sarà triennale a far data dall'adozione del presente atto deliberativo;

3. di dare atto che dal presente atto non discendono oneri aggiuntivi a carico del bilancio Aziendale;
4. Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione stante la necessità di porre in essere gli adempimenti consequenziali.

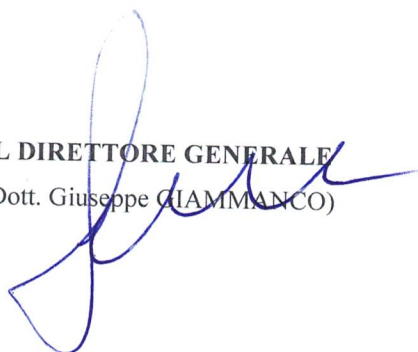
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni ANNINO)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)



Il Segretario

Dott.ssa Antonella Cinardo



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito
dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" con sede in Catania, Piazza Santa Maria di Gesù n. 5, CAP 95124 (C.F./P. IVA 04721270876), di seguito per brevità chiamata "Azienda", nella persona del Dott. Giuseppe Giammanco, nato a Palermo il 21/07/1961, in qualità di Direttore Generale, da una parte

E

dall'altra la Società .. Banca Popolare Pugliese SCPA
con sede legale in .. Parabita (LE)
Via/P.zza Via prov.le per Martino 5
PEC: coordinamento.agenti@pec.bpp.it
iscritta al registro delle imprese di Lecce
C.F./P.IVA 02848590754
n. LE - 176926 dell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (C.D. "Albo
Unico"), con codice meccanografico n. 5262.1
di seguito per brevità chiamata "Istituto", nella persona
di Arigliano Luigi
Brindisi (BR)
di il 14/10/1964
Direttore Commerciale - Procuratore Speciale in qualità

Premesso che

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell'Azienda da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Azienda;
- i prestiti di cui sopra, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze, nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Azienda;
- l'Azienda non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

Visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180,
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895,
- l'art. 2 della legge n. 108/96 e il d.l. 70/2011 con i quali si determinano le soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari,
- le circolari n. 21/RGS del 03 giugno 2005, n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20/10/2011, n. 38/RGS del 21/12/2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 17/01/2017, in materia di trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento.

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'Azienda autorizza il competente Ufficio che gestisce il trattamento economico ad operare le trattenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti con la presente convenzione.

La quota relativa all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di finanziamento deve essere unica e non superiore al 13% dello stipendio al netto delle ritenute di legge.

Qualora sulle competenze mensili del dipendente già preesistano altre trattenute per delegazioni convenzionali di pagamento per contratti di assicurazione, la somma complessiva di tutte le trattenute, compresa quella da porre in essere, deve sempre rispettare il suddetto limite del 13% al netto delle ritenute di legge.

In caso di concorso della quota delegata con la cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34 dello stesso D.P.R., così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, con sequestri o pignoramenti, con alimenti dovuti per legge o con altre ritenute la cui esecuzione è un atto dovuto per l'Azienda, non può, comunque, superarsi, la metà dello stipendio al netto delle ritenute di legge.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni della durata da cinque fino a dieci anni.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che saranno decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 1 verrà eseguita dall'Azienda a mezzo del competente Ufficio il quale provvederà alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altra disposizione di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

L'Azienda non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dall'Ufficio competente dell'Azienda ed accreditati sul conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN IT53F0526279749DK0068724048 - o comunque su altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto - entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20/10/2011, n. 38/RGS del 21/12/2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 17/01/2017.

In particolare, l'Istituto si impegna a corrispondere, *"una tantum"*, l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare n. 38/RGS/2012, pari ad €. 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione ed €. 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate ed ancora in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri amministrativi, dovuti per le delegazioni di pagamento, sarà operato mediante ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, secondo le seguenti modalità:

- €. 18,00 + 2,05 = €. 20,05 (euro venti/05) all'atto della prima rata per ogni delega di nuova attivazione.
- €. 2,05 (euro due/05) per le rate successive e per ogni delega attiva.

L'Azienda, pertanto, in occasione di ogni versamento mensile, decurterà le somme ad essa spettanti dall'importo complessivo dovuto all'Istituto.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito ed intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con Istituto diverso dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo del debito.

Agli atti dell'Azienda dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrare l'estinzione del prestito.

L'Azienda, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore il giorno della sottoscrizione e si intende valida per tre anni, con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11 e 12.

Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa.

Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o da agenti non monomandatari (nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993), nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano

praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia d'usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese". Pertanto il T.E.G., il T.A.E.G. e l'I.S.C. dovranno essere inferiori al suddetto "tasso soglia", di almeno 8 punti percentuali e comunque il T.E.G. praticato non dovrà superare il tasso medio indicato nel suddetto decreto.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro ed all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso

Art. 12

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Azienda, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso - quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito - nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tale impegno costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 13

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 15

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Catania.

Letto, approvato e sottoscritto.

Catania li

05 AGO. 2024

Per l'Istituto delegatario



Luigi Arigliano

10.07.2024

14:54:25

GMT+01:00

(apporre il timbro d'istituto)

Per l'Azienda Ospedaliera

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Annino)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Giammanco)